

Protocollo K2.2023.0002020 del 12/07/2023

Protocollo A1.2023.0354015 del 12/07/2023
DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E
FINANZA
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E
GESTIONE APPALTI
VALENTINA CONVERTINI

e, p.c.

DIREZIONE CENTRALE AFFARI
ISTITUZIONALI, GENERALI E SOCIETA'
PARTECIPATE
AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E
SUPPORTO GIURIDICO
MARIA LUCIA TAMBORINO

Oggetto: RICHIESTA DI VARIANTE AL CONTRATTO "FEC 54/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI CONSULENZA DI PARTE PER REGIONE LOMBARDIA INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZ. I CIVILE" PER CIRCOSTANZE IMPREVISTE E IMPREVEDIBILI

PREMESSA:

Con riferimento al contratto in oggetto, al CTP dott. Ettore Bonsignore, per l'attività svolta relativa alla causa SPT Holding, sono stati erogati:

1. il primo acconto del 30% saldato con nota di liquidazione n. 7918 del 15 novembre 2022 alla presentazione del piano di lavoro trasmesso dal CTP con PEC il 25/10/2022, prot. Reg. n. S1.2022.0024714 del 26/10/2022,
2. il secondo acconto del 20% con nota di liquidazione n. 8991 del 10 dicembre 2022 alla presentazione dei primi elaborati della perizia, trasmessi con PEC il 25/10/2022, prot. Reg. n. S1.2022.0024713 del 26/10/2022.

Il giudice, letta l'istanza del CTU, in data 22/12/2022 ha rifissato i termini della causa come di seguito:

- 10/2/23 per l'invio della relazione ai CTP;
- 13/3/23 per le osservazioni dei CTP;
- 24/3/23 per il deposito della CTU.
- Conferma l'udienza già fissata al 29/3/2023.

La CTU ha depositato al Giudice il documento relativo alle sue conclusioni in data 22/03/2023.

Regione, per problemi connessi alla propria presenza, ha chiesto lo spostamento dell'udienza del 29 marzo 2023, rifissata in data 18 aprile 2023.

A decorrere dalla data di deposito al Giudice delle sue conclusioni da parte del CTU, Regione avrebbe dovuto procedere con la liquidazione al CTP della quota restante pari al 50%, così come previsto dal contratto e dalla scheda tecnica che prevede esplicitamente "al termine del contratto in relazione alla consegna della perizia in sede giurisdizionale". Liquidazione ad oggi non ancora avvenuta in considerazione di quanto emerso nel corso dell'udienza del 18 aprile 2023.

Infatti, nel corso dell'udienza del 18 aprile 2023, come da VERBALE della causa n. r.g. 31480/2020, l'avv. PELIZZO LAURA, per SPT HOLDING S.P.A., ha chiesto un termine per depositare una nota di osservazioni alla CTU, che in realtà non risponde ai quesiti posti.

Per REGIONE LOMBARDIA era presente il CTP Ettore Bonsignore che ha ritenuto la CTU esaustiva chiedendo di fissare udienza di precisazione delle conclusioni.

Il Giudice ha concesso a SPT Holding termine fino all'8/6/2023 e alla Regione termine fino al 28/7/2023 per il deposito di note in merito alla CTU; **ha rinviato per il prosieguo all'udienza del 31/10/2023 ore 10.30.**

Risulta quindi non conclusa la controversia, **ma la circostanza imprevista e imprevedibile è proprio connessa ai termini sopra citati**, in quanto il giudice, invece di fissare udienza per concludere la controversia sulla base della CTU depositata il 22/3/2023, ha concesso ulteriori termini alle parti per confutare le conclusioni della CTU.

Pertanto, il CTP di Regione Lombardia dovrà procedere ad elaborare le ulteriori osservazioni critiche al documento prodotto dal CTP di SPT Holding in data 8 giugno 2023 con il quale ha chiesto la rinnovazione delle indagini con affidamento ad altro consulente, nonché a confutare positivamente nuovamente le conclusioni della CTU, per il deposito entro il prossimo 28/07/2023.

Anche la data fissata per il prosieguo dell'udienza al 31 ottobre 2023 risulta un ulteriore elemento imprevedibile, in quanto va oltre la scadenza dell'incarico stabilita in dodici mesi nel foglio Patti e Condizioni (28/9/2023).

Considerato che l'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 prevede che i contratti in corso di validità possano "essere modificati" senza ricorrere a una nuova procedura, sussistendo, tra gli altri, i seguenti presupposti:

- necessità di modifica determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione;
- la modifica non altera la natura generale del contratto.

Tanto premesso, considerato il valore della causa di circa 4,4 Meuro, **si chiede la variante al contratto in oggetto per circostanze impreviste e imprevedibili, al fine di poter consentire l'espletamento delle ulteriori attività emerse nel corso dell'udienza del 18 aprile 2023 da parte del CTP di Regione Lombardia**, in coordinamento con la Direzione Generale e l'Avvocatura Regionale. **Si chiede altresì la possibilità di valutare una proroga temporale al medesimo contratto al fine di consolidare la definizione degli elementi di difesa, in vista della partecipazione del CTP alla udienza del 31 ottobre 2023.**

L'importo della variante che si richiede corrisponde al valore massimo di 8.500 euro (calcolato tenendo conto del valore minimo pari a 0,4737% previsto per perizie di valore superiore a euro 258.228,46 di cui all'art.2 del DECRETO del Ministero della Giustizia del 30 maggio 2002), giustificato dal fatto che in poco tempo il CTP dovrà elaborare una quantità di osservazioni suffragate da dati relativi al periodo oggetto della causa 2000-2002, dovendo controbattere sia alle osservazioni presentate dal CTP di controparte, sia a difesa delle conclusioni della CTU, favorevoli a Regione Lombardia, in vista del deposito entro il prossimo 28 luglio. Pur se in possesso di tutti i dati economici e degli atti difensivi Regionali utilizzati nelle precedenti udienze, il CTP è tenuto a presentare un nuovo documento che dovrà riprendere sia le tesi difensive di Regione, avvallate anche dal CTU, sia confutare in modo critico le osservazioni del CTP di controparte, tutto ciò al fine di evitare la rinnovazione delle indagini con affidamento ad altro consulente, come richiesto da controparte e giungere alla conclusione della controversia.

Distinti saluti.

Il Dirigente
IRENE GALIMBERTI

Referente per l'istruttoria della pratica: PAOLA CAMPOLIETI Tel. 02/6765.1921

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.